

ART. 28 – DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI SOSTITUTIVI-DEGLI ASSEGNI AD PERSONAM

La materia dei trattamenti sostitutivi degli assegni ad personam è disciplinata dall'art. 29 del CIA 24/11/00 e dalla relativa clausola interpretativa, che di seguito si riproducono integralmente:

“Si concordano i seguenti trattamenti sostitutivi degli assegni ad personam maturandi nei periodi sotto indicati:

- Maturazione nel corso del 2000: trattamento retributivo pari al 100% di quanto spettante in base alla precedente normativa, da erogare con le medesime modalità;
- Maturazione dall'1.1.2001 al 31.12.2005 : determinazione di una somma "una tantum", non computabile ai fini del TFR e della previdenza aziendale, il cui costo per l'Azienda sarà calcolato riducendo del 25% l'attualizzazione delle aspettative derivanti dalla precedente normativa, fino al 35° anno di anzianità al tasso del 6,2% (il tasso effettivo sarà determinato aggiungendo al 4% il tasso di inflazione dei primi undici mesi dell'anno precedente). L'importo così determinato sarà erogato ratealmente in numero 4 annualità di importo pari ciascuna a 1/4 dello stesso, aumentato degli interessi, al saggio netto riconosciuto dalla Banca sui depositi in c/c del personale, dalla data di maturazione a quella di erogazione, con facoltà per il dipendente di scegliere fra le 2 forme di:

1. pagamento in forma retributiva
2. contribuzione straordinaria dell'Azienda al fondo di previdenza complementare in misura non superiore al limite normativamente previsto ai fini dell'esenzione fiscale e contributiva, con possibilità di devolvere l'eventuale eccedenza alla forma retributiva o di allungare il periodo.

La scelta iniziale della forma del riconoscimento potrà essere variata entro il mese di ottobre di ogni anno con riferimento all'anno successivo.

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l'Azienda erogherà all'atto della cessazione l'intero importo dell'attualizzazione in corso di pagamento rateizzato; l'Azienda è altresì disponibile a prevedere l'attualizzazione dell'Ad Personam in maturazione.

Le annualità saranno erogate nel mese di gennaio dell'anno di maturazione.

- Maturazione dall'1.1.2006 : determinazione di una somma "una tantum", computabile ai fini del TFR e della previdenza complementare, il cui costo per l'Azienda sarà calcolato riducendo del 35% l'attualizzazione alla data del pagamento delle ulteriori aspettative derivanti dalla precedente normativa fino al 33° anno di anzianità, al tasso del 5,8% (il tasso effettivo sarà determinato aggiungendo al 3,6% il tasso di inflazione dei primi undici mesi dell'anno precedente), da riconoscere con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno in cui ciascun scatto sarebbe maturato. E' data facoltà al dipendente di convertire anche questo importo in contribuzione al Fondo complementare con le modalità di cui al punto precedente.

All'interno di tale sistemazione è stato inoltre convenuto di corrispondere come "una tantum" un importo indirizzato agli appartenenti alle tre aree professionali equanimente distribuito tra tutto il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo (importo da proporzionalizzare per i lavoratori a tempo parziale) che comporterà per l'Azienda un costo complessivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, di Lmd 6.

Tale importo sarà corrisposto in tre rate di eguale importo da erogare rispettivamente entro il dicembre 2000, entro il gennaio 2001 ed entro il gennaio 2002.

L'importo in tal modo discendente a livello individuale sarà complessivamente di L. 1.250.000 qualora il lavoratore interessato ne desideri la corresponsione in busta paga (in tal caso l'importo non sarà computato nel contributo aziendale ai fini della previdenza complementare).

Qualora il lavoratore ne richieda il versamento nella dotazione individuale all'interno del Fondo di previdenza a contribuzione definita, l'importo medesimo, in considerazione dei minori oneri, sarà di L. 1.650.000.

All'eguale, i lavoratori che richiederanno il versamento nella propria dotazione individuale all'interno del Fondo di previdenza complementare a contribuzione definita dell'importo di L. 400.000, da erogare nel mese di luglio di ciascun anno, si vedranno riconosciute al fine indicato L. 555.000.

Infine, entro l'anno 2002 sarà sviluppato un primo esame dell'andamento del costo del lavoro, anche con riferimento agli effetti che scaturiranno dalle iniziative per favorire gli esodi incentivati e dal ricorso al fondo di accompagnamento al reddito, allo scopo di verificare la possibilità di accorciare la durata della rateizzazione.

CLAUSOLA INTERPRETATIVA ART. 29 DEL CIA 24/11/2000

Al fine di chiarire la questione insorta in merito alla dinamicità o meno dell' "assegno ad personam" di cui all'accordo del 23/08/1988, le Parti si danno atto che tale voce con denominazione "assegno ad personam ex accordo del 23/08/1988" non è soggetta ad incrementi fino dall'anno 2000, a far tempo dal quale sono stati introdotti i trattamenti sostitutivi degli assegni ad personam di cui all'art. 29 CIA 24/11/2000. ”

